

# Giurisprudenza : amministrazione

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **24 (1952)**

Heft 2

PDF erstellt am: **17.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-244181>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## GIURISPRUDENZA : *amministrazione*

*Infortunio ad un civile causato da esercitazioni militari: responsabilità della Confederazione; competenza; prescrizione;*

*art. 27 Org. mil.;*

*art. 237, 238, 239 Reg. ammin. Es. 1885 modif. 19 dicembre 1946 (= art. 103, 104, 105 Decr. fed. ammin. Es. 30 marzo 1949);*

*art. 110 lett. b. Org. giudiz. fed. 16 dicembre 1943.*

*Tribunale federale (Camera di diritto amministrativo) sentenza 6 ottobre 1950 in causa B. c. Confederazione Svizzera.*

*(Questa sentenza, sebbene basata sulle disposizioni del Regolam. ammin. 1885/1946 ora abrogato, vale tuttavia per intero poichè identiche disposizioni sono contenute nel Decr. fed. 30 marzo 1949 sull'ammin. Es. ora in vigore.)*

---

Con petizione 17 aprile 1950, B. ha azionato la Confederazione avanti il Tribunale federale per le conseguenze di un infortunio causatogli da un incidente della circolazione stradale durante le esercitazioni militari il 29 marzo 1949.

La Confederazione contesta qualsiasi responsabilità ed oppone la prescrizione dell'azione in base all'art. 237 cpv. 2 del Regolamento di amministrazione per l'esercito 1885/1946 (RA), il termine di un anno ivi stabilito essendo scaduto il 29 marzo 1950 e l'azione essendo stata iniziata dopo quella data.

Sostiene l'attore che la prescrizione venne interrotta da una citazione in conciliazione avanti il Presidente del Tribunale di Berna e dall'udienza seguitane il 16 novembre 1949.

L'azione venne respinta per i seguenti

### **MOTIVI:**

I. L'art. 27 cpv. 1 Org. mil. stabilisce che la Confederazione risponde delle conseguenze di infortuni causati a civili da esercitazioni militari e l'art. 237 cpv. 2<sup>1</sup>) Reg. ammin. (modificaz. 19. 12. 1946) dispone che il diritto al risarcimento si prescrive col termine di un anno dal giorno dell'infortunio.

In concreto l'azione venne iniziata dopo tale termine e l'udienza di conciliazione avanti il Presidente di un Tribunale di Berna non vale ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione.

II. La menzionata disposizione che stabilisce il termine di prescrizione non contiene norme in riguardo all'interruzione, nè altre. Se da tale silenzio sia da dedurre che qualsiasi interruzione è esclusa o, invece, che è possibile — secondo le norme ordinarie — quando la pretesa viene fatta valere nella debita forma, è questione che non occorre risolvere, poichè in qualsiasi caso alla citazione in conciliazione avanti una Istanza giudiziaria di Berna non può essere riconosciuto alcun effetto interruttivo.

Secondo l'art. 238 del cit. Reg. am.<sup>2)</sup> competente a regolare le pretese di risarcimento di danni (a persone od a proprietà) causati da infortuni è la Direzione dell'amministrazione militare. Quando si tratta unicamente di danni alla *proprietà* e non è possibile raggiungere un'intesa, la Direzione stessa decide sulle inchieste formulate, riservata alla parte danneggiata la facoltà di aggravarsi alla Commissione di ricorso dell'amministrazione militare federale.<sup>3)</sup> Quando, invece, si tratta di danni alle *persone* (lesioni o morte) i danneggiati possono far capo direttamente al Tribunale federale — Camera di diritto amministrativo, che giudica come istanza unica<sup>4)</sup>; lo stesso ne è quando un infortunio cagiona danni a *persone e proprietà*.

In tutti i casi il procedimento si svolge quindi per intero avanti ad istanze federali, escluse quelle cantonali. Per di più la procedura federale ignora una udienza in conciliazione precedente l'atto introduttivo dell'azione, quale è prevista da alcune procedure cantonali. La citazione cui l'istante ha, in concreto, proceduto avanti un'Autorità giudiziaria cantonale costituì, dunque, un atto incompatibile con le norme qui vevoli e proceduralmente non idoneo a far valere in giudizio dei diritti contro la Confederazione: quell'atto non ha pertanto potuto avere alcun effetto giuridico ed è perciò inefficace anche in riguardo alla prescrizione.

D'altronde, già nel giugno 1949, due mesi dopo l'incidente, la Direzione dell'ammin. mil. ha tassativamente comunicato all'istante, indicandone i motivi, ch'essa non riconosceva alcuna responsabilità: all'istante era con ciò aperta la via dell'azione direttamente al Tribunale federale (art. 239 opv. 1 Reg. am. 1946<sup>5)</sup>; art. 114 Org. giudiz.), escluso qualsiasi atto intermedio in sede cantonale.

---

1) attualm. art. 103 cpv. 2 Decr. fed. 30 marzo 1949 sull'ammin. dell'esercito.

2) attualm. art. 104 Decr. fed. am. es. 1949.

3) art. 106 Decr. fed. am. es. 1949.

4) art. 105 ivi — e art. 110 lett. b. Org. giudiz. fed.

5) attualm. art. 105 Decr. fed. am. es. 1949.